



TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I Civile

Il Giudice dell'Esecuzione dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
nella causa rubricata sub n. **1122/2026 R.G. Es.** ha pronunciato fuori udienza la seguente

ORDINANZA

atteso che la parte esecutante ha provveduto a depositare le note scritte autorizzate
contenenti le proprie deduzioni e richieste;

letta l'istanza di vendita depositata dal creditore procedente;

visti gli artt. 521 e 532 cpc;

ritenuto di disporre la vendita senza incanto, non risultando probabile che dalla vendita
all'incanto possa ricavarsi un prezzo superiore della metà rispetto al valore individuato dal
nominato stimatore;

ORDINA

la vendita asincrona telematica dei beni indicati nel verbale di pignoramento
(eventualmente accorpati in lotti) al prezzo di stima, delegando a tal fine Istituto Vendite
Giudiziarie – Padova;

pone sin da ora a carico del creditore procedente un fondo spese di € 350,00 da versarsi in
favore di Istituto Vendite Giudiziarie – Padova entro 30 giorni dalla data del presente
provvedimento, avvertendo il detto creditore che in caso di omissione nel versamento del
fondo spese, gli atti verranno trasmessi al Giudice dell'Esecuzione per l'eventuale
declaratoria di improcedibilità;

DISPONE

- 1) la pubblicazione dell'avviso di vendita a cura di Istituto Vendite Giudiziario – Padova sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata “Portale delle Vendite Pubbliche” a norma dell'art. 161 *quater* disp. att. c.p.c. in conformità alle specifiche tecniche del Ministero della Giustizia in un termine non inferiore a 10 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte;
- 2) la pubblicazione dell'avviso di vendita a cura di Istituto Vendite Giudiziarie – Padova sul sito www.ivgpadova.it e su altri siti individuati dal commissionario delegato alla vendita che provvederà anche a scegliere il gestore della vendita telematica;
- 3) il deposito nel fascicolo telematico dell'esecuzione, a cura di Istituto Vendite Giudiziarie – Padova, dell'avviso di vendita;
- 4) che Istituto Vendite Giudiziarie – Padova consenta a tutti gli interessati all'acquisto la disamina dei beni oggetto di procedura, ciò nei tempi e con le modalità ritenute più consone ma comunque tali da adottare tutti gli accorgimenti necessari perché ciascun interessato non venga contattato o identificato dagli altri;

PREVEDE

- 1) che la vendita venga eseguita al prezzo base di cui alla perizia di stima che verrà depositata in atti, fissando per l'incombente la prima data utile;
- 2) che la vendita venga tenuta presso la sede di Istituto Vendite Giudiziarie – Padova o in altri locali di cui quest'ultimo abbia la disponibilità o presso il luogo del pignoramento qualora sia stata pronunciata l'autorizzazione a custodire ivi i beni;
- 3) che le offerte di acquisto telematiche vengano presentate con le modalità ed entro il termine indicati da Istituto Vendite Giudiziarie – Padova nell'avviso di vendita;
- 4) che in caso di unica offerta, il bene sarà aggiudicato all'unico offerente; in caso di pluralità di offerte, anche qualora siano state presentate istanze di assegnazione, si svolgerà una gara tra gli offerenti (con prezzo-base corrispondente all'offerta più alta e con rilancio minimo pari al 10% circa sul prezzo più alto) e il bene sarà aggiudicato al miglior offerente;

- 5) che, nel caso in cui il creditore abbia presentato l'istanza di assegnazione dei beni e non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine del primo esperimento, il delegato terminerà le operazioni e trasmetterà gli atti al Giudice dell'Esecuzione per consentire l'assegnazione dei beni pignorati per un valore corrispondente a quello fissato per il primo esperimento;
- 6) nel caso in cui abbia avuto esito negativo anche il terzo esperimento di vendita, il delegato restituirà gli atti al Giudice dell'Esecuzione per consentirgli di provvedere in merito alla chiusura della procedura ai sensi dell'art. 532 c.p.c. o alle eventuali istanze ex art. 540-*bis* c.p.c.;

FISSA

l'udienza del 7.4.2027, ore 10.00, per il rendiconto di Istituto Vendite Giudiziarie – Padova e per l'eventuale distribuzione del ricavato, disponendone la trattazione cartolare, da effettuarsi mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le deduzioni delle parti per le quali concede termine sino al .23, con avvertimento che l'omesso deposito delle medesime verrà equiparato a mancata partecipazione all'udienza, con susseguente applicazione del disposto di cui al quarto comma dell'art. 127 ter cpc.

DISPONE

che si dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e ad Istituto Vendite Giudiziarie – Padova per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi.

Padova, 30 settembre 2026

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni

